

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1511

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FANTE e PAGLIARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1995

Istituzione di una lotteria per l'incentivazione del rilascio
delle ricevute e degli scontrini fiscali

ONOREVOLI SENATORI. - Il mancato rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale da parte di numerosi soggetti che hanno l'obbligo di rilasciarli, se viene associato alla mancata richiesta del cliente, che ha il diritto ma anche il dovere di riceverli, procura all'Erario una grave perdita d'entrata, che si configura in una chiara forma di evasione fiscale.

D'altro canto si realizza in pratica anche una vera e propria concorrenza sleale, nei confronti di chi invece scrupolosamente rilascia tali ricevute o scontrini fiscali.

Il controllo su questa purtroppo diffusa forma di evasione è quanto mai complesso per lo Stato e certamente al momento insufficiente a reprimerla, o quanto meno a contrastarla in misura credibile.

Nè va del resto sottovalutato il fatto che gli sporadici episodi di multe salatissime comminate per il mancato rilascio dello scontrino, ad esempio in seguito all'acqui-

sto di un panino o di una penna biro, provoca quasi sempre nell'opinione pubblica una reazione opposta a quella desiderata, non certo orientata ad un corretto comportamento fiscale.

Con il presente disegno di legge si propone l'istituzione di una lotteria, a sviluppo regionale, con premi da estrarre mensilmente, a favore sia dell'acquirente di beni e servizi in possesso della relativa ricevuta o scontrino fiscale, sia del fornitore degli stessi che ha emesso tale ricevuta o tale scontrino.

Il sistema porterà sicuramente all'incentivazione del rilascio della ricevuta fiscale, riducendo in tal modo sensibilmente la relativa area di evasione ed educando gradualmente il cittadino ad un corretto comportamento fiscale. L'onere per l'assegnazione dei premi sarà quindi sicuramente più che compensato dal conseguente incremento delle entrate dell'Erario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della lotteria collegata alla estrazione a sorte fra le ricevute e gli scontrini fiscali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituita una lotteria nazionale per l'assegnazione di premi collegati alla estrazione a sorte fra le ricevute e gli scontrini fiscali. L'estrazione ha luogo su base regionale, il giorno 15 di ciascun mese, fra le ricevute e gli scontrini fiscali emessi nel corso del mese precedente. I premi sono attribuiti per metà del loro valore al possessore della ricevuta o dello scontrino fiscale estratto e per l'altra metà al soggetto che ha emesso tale ricevuta o tale scontrino.

2. Con decreto del Ministro delle finanze è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, ivi comprese quelle concernenti la comunicazione ai competenti uffici finanziari, a carico dei soggetti intestatari di partita IVA, dei numeri progressivi di ricevute e di scontrini fiscali rilasciati nel corso di ciascun periodo considerato ai fini dell'estrazione, nonchè l'entità e il numero dei premi messi a disposizione in ciascuna regione e prevedente ogni altra disposizione eventualmente occorrente per l'effettuazione pratica delle lotterie stesse.

3. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo svolgimento delle lotterie di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria dell'onere per l'attuazione della presente legge, valu-

tato in lire otto miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante parziale utilizzo dell'introito proveniente dalle lotterie nazionali previste dalla legge 4 agosto 1955, n. 722.